

2019/08.02/5
Rif. Pratica n. 267

Parere SUAP per **rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale** - installazione sita in **Vottignasco**, Via Villafalchetto - Ditta **ALASIA GIOVANNI BATTISTA** con sede legale in Monasterolo di Savigliano - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - **Attività IPPC: 6.6. a)** "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"

(Rif. Pratica n. 08.02/5 (2019) – 267)
Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Vottignasco

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ha introdotto l'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali (*Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC);
- a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (denominati BRef – *BAT References*¹), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di autorizzazione integrata ambientale, abrogando il D.Lgs. 59/05;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva

¹ L'acronimo "BAT" sta per *Best Available Techniques*, ossia Migliore Tecnica Disponibile ("MTD", in italiano), secondo la definizione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;

- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s’intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrando fra quelle di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- in data 11/10/2019 (prot. Provincia n. 64077 del 14/10/2019), lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Vottignasco ha inoltrato l’istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **ALASIA Giovanni Battista**, con sede legale in Monasterolo di Savigliano, Via Serasina, 32 – P.IVA 00469540041 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell’art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell’attività IPPC: **6.6. a)** - “Impianto per l’allevamento intensivo di pollame”, per l’allevamento sito in **Vottignasco, Via Villafalletto**;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta ALASIA Giovanni Battista ha effettuato, in data 31/07/2019, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al rilascio dell’AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l’Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all’art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 70758 del 13/11/2019, è stata convocata, per il giorno 16/01/2020, la Conferenza di Servizi di cui all’art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Vottignasco, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell’A.S.L. CN1, il Responsabile dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la Ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, (prot. n. 3140/H10.01 del 15/01/2020);

- 2) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Saluzzo, (prot. n. 1399 del 08/01/2020);
 - 3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- con nota prot. n. 3573 del 21/01/2020, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
 - in data 20/03/2020 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 20734 del 06/04/2020, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le BAT *Conclusions* emanate in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per

la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;

- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali. In particolare, nel caso specifico:
 - l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - l'AIA costituisce approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.;
- il presente provvedimento non sostituisce gli adempimenti dovuti nè costituisce avvallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- in conformità a quanto disposto dall'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta istante, **almeno 15 giorni prima di mettere in esercizio l'installazione IPPC, deve darne comunicazione** alla Provincia, al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

- comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al rilascio, ai sensi dell’art. 29-*quater* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **ALASIA Giovanni Battista**, con sede legale in Monasterolo di Savigliano, Via Serasina, 32 - P.IVA 00469540041 - per lo svolgimento dell’attività **IPPC: 6.6. a)** “Impianti per l’allevamento intensivo di polli”, per l’allevamento sito in **Vottignasco, Via Villafalletto**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto**;
- 2) le previsioni relative all’attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell’Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

– il presente atto:

- concerne esclusivamente l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
- in quanto formato nell’ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

<p>Estensori Dott.ssa Roberta ISAIA Ing. Massimiliano MARABOTTO Ing. Manuela SCIGLIANO</p> <hr/> <p>VISTO 15/10/2020 Responsabile U.A. Ing. Massimiliano MARABOTTO</p>

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio
ALASIA GIOVANNI BATTISTA
Installazione in Vottignasco, Via Villafalletto

ALLEGATO TECNICO 1

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA	9
Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo	9
Strutture	10
Consistenza dell'allevamento	10
Tecniche di stabulazione	11
Tecniche di alimentazione	12
Spoglie di animali.....	12
Applicazione delle BAT	12
Prescrizioni gestionali e per le attività produttive	14
PRODUZIONE E GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI.....	16
Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.....	16
Tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici	16
Applicazione delle BAT.....	17
Prescrizioni tecniche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici	19
PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA.....	20
Energia elettrica	20
Energia Termica	20
Consumi complessivi.....	20
Applicazione delle BAT.....	21
Prescrizioni specifiche per l'energia.....	21
EMISSIONI IN ATMOSFERA	21
Applicazione delle BAT.....	23
Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.....	24
Quadro emissivo	24
Approvvigionamenti idrici	25
Scarichi idrici.....	25
Applicazione delle BAT.....	26
Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua	26
Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne.....	27
PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI.....	27
EMISSIONI SONORE	27
Applicazione delle BAT.....	28
Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore	28
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	29
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	30

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA


Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo

Il sito è ubicato nel Comune di Vottignasco, Via Villafalsetto, sul Foglio 6, particella n. 236 e Foglio 7, particella n. 60, in zona agricola aperta, a circa 1 Km dal concentrico di Vottignasco e ad est del Comune di Villafalsetto (ad una distanza di circa 3 Km).

Dal punto di vista urbanistico, l'area in cui ricade l'impianto è classificata nel vigente P.R.G.C. come "Area agricola" e non presenta alcun tipo di vincolo dettato dalle N.T.A.

Secondo quanto dichiarato dal Gestore nella documentazione trasmessa, alla data di presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, presso il sito sono presenti 5 fabbricati esistenti; in seguito alla realizzazione di un progetto di conversione di un fabbricato destinato ad allevamento avicolo, ed a modifica del ciclo di allevamento precedentemente intrapreso, il complesso sarà in grado di ospitare un numero superiore a 40.000 capi (nella configurazione in progetto, i posti potenziali sono pari a 80.592).

Presso il sito, più precisamente sul Foglio 7, particella n. 60, sono presenti altri fabbricati aziendali, di proprietà della medesima Ditta, che non sono destinati né predisposti per attività di allevamento di avicoli:



Fabbricati destinati all'allevamento avicolo 1, 2, 3, 4 e 5



Fabbricati **non** destinati all'allevamento

Presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento di pollame da carne**.

Il ciclo avrà inizio con l'approvvigionamento delle materie prime; nei capannoni saranno allestite le lettiere di stabulazione, verranno posate le mangiatoie e gli abbeveratoi e, quindi,

Allegato 1 – pag. 9

all'interno dei capannoni di allevamento verranno sistemati i pulcini, che vi permarranno fino al raggiungimento dell'ideale peso vivo di macellazione.

Al termine del ciclo di ingrasso, gli animali saranno caricati direttamente sui mezzi di trasporto ed inviati al macello; all'interno dei capannoni saranno rimossi abbeveratoi, mangiatoie e lettiera esauste e si procederà quindi al lavaggio delle strutture, alla rimozione della lettiera esausta ed alla disinfezione dei locali.

Nel sito in questione si presume che, per esigenze di mercato, saranno allevati polli da carne sia di sesso femminile che maschile.

Strutture

Al termine dei lavori in progetto (di conversione di un fabbricato destinato ad allevamento avicolo), l'allevamento sarà costituito da n. 5 fabbricati ad uso produttivo identificati con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5, per una superficie totale pari a 4.396 m², come indicato nella tabella che segue:

Ricoveri	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Superficie (m ²)
1	45,1	16,1	713
2	48,15	16,1	762
3	51,15	16,1	811
4	57,15	16,1	907
5			1.203
			4.396

Consistenza dell'allevamento

All'interno dei capannoni, la densità massima allevabile è pari a 33 Kg/m².

Tutti i ricoveri sono destinati alla stabulazione di polli da carne, per un **totale di 80.592 posti potenziali**.

Nella tabella seguente sono indicati i posti potenziali per ciascun ricovero di allevamento:

Ricovero	n. posti potenziali
1	13.071
2	13.970
3	14.868
4	16.628
5	22.055
	80.592

In allevamento saranno inseriti, relativamente alla capacità delle strutture ed al ciclo di allevamento dettato dalle necessità di mercato, *broiler* che potranno essere così frazionati all'interno dei fabbricati:

- Ipotesi 1: 80.592 femmine vendute dopo 37 giorni di allevamento a 1,8 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 8,3 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 37 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario;
- Ipotesi 2: 80.592 femmine, di cui il 28% vendute dopo 37 giorni di allevamento a 1,8 Kg di peso vivo e la rimanenza vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,5 Kg di peso vivo. Il

ciclo di allevamento sarà articolato su 7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 45 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario;

- Ipotesi 3: 58.000 femmine vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 45 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario;
- Ipotesi 4: 80.592 animali, di cui circa il 22.567 femmine vendute a 1,8 Kg di peso vivo, 16.580 femmine vendute a 2,5 Kg di peso vivo e i 41.445 maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario;
- Ipotesi 5: 41.445 maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario;
- Ipotesi 6: 48.356 maschi o femmine, venduti dopo 50 giorni di allevamento a 3,0 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 6,4 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 50 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.

Nella tabella seguente viene riassunta la consistenza animale allevabile nell'installazione, in funzione dei vari sfoltimenti previsti, nelle diverse ipotesi gestionali individuate dalla Ditta:

Ipotesi n.	Animali presenti fino a 37 giorni di allevamento (capi fino a 1,8 kg p.v.)	Animali presenti fino a 45 giorni di allevamento (capi fino a 2,5 kg p.v.)	Animali presenti fino a 50 giorni di allevamento (capi fino a 3,0 kg p.v.)	Animali presenti fino a 56 giorni di allevamento (capi fino a 3,5 kg p.v.)
1	80.592	-	-	-
2	80.592	58.025	-	-
3	58.000	58.000	-	-
4	80.592	58.025	41.445	41.445
5	41.445	41.445	41.445	41.445
6	48.356	48.356	48.356	-

L'azienda ha chiesto, altresì, di essere autorizzata all'allevamento di altre specie avicole, qualora le esigenze di mercato portassero a non ritenere più conveniente l'allevamento di *broiler*.

Nel caso, il Gestore intenderebbe praticare l'allevamento di una delle seguenti specie:

- Allevamento di 70.000 faraone con produzione di animali di 1,8 kg/capo, venduti dopo 90 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²);
- Allevamento di 70.000 pollastre con produzione di animali di 1,5 kg/capo venduti dopo 130 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).

Specie	Faraone	Pollastre
n° capi totali/ciclo	70.000	70.000
Durata ciclo (gg)	90	130
Peso medio (kg/capo)	0,8	0,8

Tecniche di stabulazione

In tutti i capannoni sarà presente una pavimentazione piena cementata, sulla quale, all'inizio di ciascun ciclo, verrà distribuita la lettiera (lolla di riso). Pertanto, il sistema di stabulazione è del tipo a **lettiera integrale su tutta la superficie, su pavimentazione piena cementata**. La lettiera è costituita da lolla di riso.

Tecniche di alimentazione

I capi saranno alimentati esclusivamente con mangime finito e si effettuerà l'alimentazione *ad libitum* per fasi, in funzione dell'età degli animali.

L'alimento sarà stoccato in silos di vetroresina adiacenti ai ricoveri e distribuito automaticamente nelle mangiatoie attraverso un impianto di distribuzione.

Le mangiatoie saranno sospese al soffitto del capannone mediante funi. La loro altezza dal suolo varierà in funzione del peso degli animali. Questa tipologia di alimentatori è stata scelta per la facilità di regolazione del flusso di mangime e dell'altezza del suolo, l'assenza di demiscelazione degli sfarinati, la rapidità della distribuzione della razione, la facilità di spostamento per permettere la rimozione della lettiera o per il carico animale.

Il sistema di distribuzione dell'acqua è costituito da linee sospese di abbeveratoi a goccia con tazzette antispreco, la cui altezza viene regolata in funzione del peso del pollo. Il sistema di distribuzione è stato progettato in modo da minimizzare gli sprechi di acqua; inoltre l'acqua viene fornita a bassa pressione.

Spoglie di animali

Per l'allevamento è stato previsto un tasso di mortalità media del 5%.

Gli addetti dell'azienda effettueranno giornalmente due ricognizioni per l'allontanamento degli animali deceduti. Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avverrà all'interno di 3 apposite celle frigorifere, periodicamente svuotata da ditta specializzata. Nel caso in cui si verificano situazioni di morie eccezionali, a causa di malattie epidemiche, sarà cura del Gestore allontanare il più velocemente possibile dal sito le carcasse, mediante ditta autorizzata.

Applicazione delle BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	<p>Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell'allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Saranno applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza sarà disponibile anche un protocollo in remoto che avviserà di situazioni di non normalità relativamente ad anomalie dell'impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.</p>
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	<p>Bat 2a: il sito è correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; non si presentano nell'area recettori sensibili soprattutto in direzione dei venti prevalenti (cfr relazione tecnica V.I.A.); la gestione sarà funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico.</p> <p>Bat 2b: tutto il personale sarà formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami, deflussi da cumuli di effluenti, versamento di oli minerali sono esclusi in quanto non sono previste opere di stoccaggio per effluenti ed utilizzo di olii minerali; si esclude la possibilità di incidenti ecologici in considerazione del fatto che non saranno presenti serbatoi di stoccaggio di materiale liquido.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti.</p> <p>Bat 2e: sarà garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b	SI	corretta gestione dello smaltimento. Bat 3a: il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi. Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 10 giorni di vita dei pulcini, da 11 a 25 giorni, da 26 giorni a fine ciclo. Bat 3c: vengono utilizzati metionina, treonina e lisina inseriti nel mangime per ottimizzazione la parte proteica. Bat 3d: all'interno del mangime sono presenti additivi alimentari che riducono l'azoto escreto. Totale azoto escreto kg/posto animale/anno < 0,60.
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4	SI	Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione. Bat 4b: vengono utilizzati e dichiarati promotori della digestione fitasi per la riduzione del fosforo escreto. Bat 4c: utilizzo nel mangime di "fosfato bicalcico da fonti inorganiche". Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno < 0,25.

Prescrizioni gestionali e per le attività produttive

- 1) L'installazione può essere utilizzata per l'**allevamento intensivo di pollame da carne**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari ad **80.592 capi**, secondo le ipotesi gestionali ed i posti pollame descritti nel precedente paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le **Migliori Tecniche Disponibili dichiarate in sede di istanza**;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio

Allegato 1 – pag. 14

dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nei limiti della consistenza potenziale di cui al paragrafo "Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo". La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 9;

- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) presso l'installazione IPPC deve essere mantenuto un registro in cui siano annotati gli interventi di manutenzione sulle apparecchiature dell'insediamento quali: distributori di acqua ed abbeveratoi, nonché gli interventi di riparazioni guasti;
- 9) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 10) la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 11) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'installazione deve essere indicato un recapito telefonico ed il Gestore o suo delegato deve essere reperibile per permettere il controllo senza ritardo ingiustificato;**
- 12) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 13) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 14) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 15) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

PRODUZIONE E GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI

Considerando la consistenza potenziale massima, pari ad 80.592 polli da carne, la produzione annua massima di pollina è pari a 1.088 mc (al lordo del vuoto sanitario).

La **pollina**, costituita essenzialmente da lolla di riso, feci e residui organici degli avicoli da carne, verrà asportata dai capannoni alla fine di ogni ciclo di ingrasso ed **interamente destinata all'utilizzo agronomico sui terreni in disponibilità all'Azienda**.

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si potranno rilevare i seguenti dati:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- i terreni in disponibilità all'Azienda per le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.

Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici

L'azienda ALASIA Giovanni Battista **non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento**, poiché la stessa viene immediatamente allontanata a fine ciclo.

In caso di emergenza sanitaria la pollina verrà stoccata tutta all'interno di un capannone, prima di essere correttamente smaltita.

Tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici

Al termine del ciclo di ingrasso e delle relative operazioni di pulizia dei capannoni di allevamento, la pollina prodotta nell'installazione viene trasportata e distribuita, sui terreni in disponibilità all'Azienda, mediante spandiletame a disco posteriore.

Il Gestore garantisce il tempestivo interrimento entro il tempo più breve possibile dall'inizio delle operazioni di spandimento, intervallo quantificato in non oltre 4 ore.

Le operazioni di utilizzo agronomico degli effluenti vengono affidate a ditte contoterziste.

La Ditta ha dichiarato che, qualora le condizioni non permettano l'immediato svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico, verrà effettuato il cumulo in campo degli effluenti zootecnici, prima dell'effettiva distribuzione in campo.

Nel corso del procedimento istruttorio, il Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ha rilevato che, al fine di rendere controllabile la fase di spandimento, l'applicazione di moderne tecniche quale il GPS è ritenuta efficace e sostenibile e, in alcuni casi, effettivamente applicata; in alternativa, potrebbe essere utilizzata la compilazione, e conservazione in stabilimento a disposizione degli organi di controllo, di una scheda giornaliera delle fertilizzazioni riportante il mappale dei terreni coinvolti dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di refluo distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate.

In proposito, il Gestore non ha reputato perseguibile l'adozione di un dispositivo GPS, anche a causa del ricorso a collaborazioni occasionali con contoterzisti per lo svolgimento delle operazioni di distribuzione della pollina, ed ha rimarcato come le operazioni di spandimento vengano monitorate e tracciate mediante l'utilizzo di idoneo registro che, come da vigente normativa, deve essere compilato con cadenza settimanale e non giornaliera (Cfr. D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.).

Nel merito, si rileva tuttavia quanto segue:

- le attuali apparecchiature elettroniche, di larga diffusione ed accessibilità a basso costo, consentirebbero il tracciamento delle operazioni di spandimento senza particolare difficoltà, anche nel caso di ricorso a contoterzisti;
- le modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, introducono, tra l'altro, l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito, sia per i terreni condotti che per quelli asserviti;
- la registrazione giornaliera concorrerebbe ad un maggiore controllo delle operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici, già critici in sé, e meritevoli di ulteriori attenzioni in presenza di operazioni svolte da contoterzisti e/o su terreni in asservimento;
- il ricorso ad una registrazione giornaliera può essere inteso, per il momento, suppletivo dell'effettivo tracciamento delle distribuzioni, già facilmente accessibile in ragione della rapida diffusione di applicazioni e dispositivi elettronici basati su tecnologia GPS.

Si ritiene pertanto opportuno prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, sia per i terreni condotti che per quelli asserviti. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido.	SI	<p>Bat 14a: l'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa è allontanata a fine ciclo ed immediatamente utilizzata agronomicamente o, qualora non fosse possibile, si procederà a cumulo in campo con compattamento dello stesso: il rapporto tra l'area della superficie emittente ed il volume del cumulo di effluente solido è minimizzato grazie alla forma di parallelepipedo conferita all'effluente palabile, a seguito di compattazione tramite pala meccanica, che ne riduce il trasporto di aria all'interno e le successive emissioni in atmosfera. Tale tecnica gestionale risulta essere maggiormente efficace rispetto alla classica forma piramidale assunta dal cumulo posto al di sotto di catena per asporto dei letami senza compattamento.</p> <p>Bat 14b, c: non è previsto lo stoccaggio della lettiera esausta in capannone.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque - BAT 15a - BAT 15b - BAT 15c - BAT 15d - BAT 15e	SI	Bat 15a, b, c, d: non risulta necessario stoccare l'effluente solido prodotto in quanto avviato ad immediato utilizzo agronomico o stoccato in cumuli in campo. Bat 15e: il cumulo sarà posto lontano da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei e sarà destinato a mutare ubicazione ogni anno.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame	n.a.	Bat 16: non si registra la produzione di liquame data la tipologia di stabulazione utilizzata.
BAT 19: ridurre le emissioni nell'aria e nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti	n.a.	Bat 19: non si presume il trattamento in loco degli effluenti zootecnici.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d	n.a.	Bat 20a: viene effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione il tipo di suolo, le condizioni del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio, l'irrigazione, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette. Bat 20b: mantenimento di distanza sufficiente fra i campi oggetto di intervento e le zone in cui vi fosse rischio di deflusso nelle acque e proprietà limitrofe. Bat 20c: attenzione ad evitare spandimenti se si riscontrasse un rischio significativo di deflusso. Bat 20d: attenzione alle esigenze in azoto e fosforo delle colture interessate. Bat 20e: piano di sincronizzazione delle attività di spandimento degli effluenti con la domanda di nutrienti delle colture. Bat 20f: piano di controllo dei terreni interessati. Bat 20g: carico e trasporto degli effluenti in condizioni ottimali in modo tale da evitare perdite. Bat 20h: controllo periodico dei mezzi adibiti al trasporto e spandimento degli effluenti zootecnici.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	n.a.	Bat 21: non si riscontra la produzione di liquame.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	Bat 22: gli effluenti zootecnici sono trasportati con spandiletame a disco posteriore ed incorporati nel suolo il più presto possibile, entro le 4 ore.
BAT 32: ridurre le emissioni	SI	Bat 32a: i capannoni 1, 2, 3 e 4 sono dotati di

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per polli da carne - BAT 32a - BAT 32b - BAT 32c - BAT 32d - BAT 32e - BAT 32f - BAT 32g - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per polli da carne		ventilazione mista/forzata con ingresso dell'aria attraverso finestre laterali utilizzate anche per la ventilazione naturale ed estrazione attraverso ventole. Il capannone 5 è dotato di ventilazione interamente forzata. Il pavimento di ogni capannone è pieno, in cemento, e interamente ricoperto di lettiera; gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine di ogni ciclo produttivo; i fabbricati sono dotati di sistema di controllo quotidiano dei parametri ambientali, alimentazione per fasi e sistema di abbeveraggio antispreco. Bat 32b: non pertinente. Bat 32c: non pertinente. Bat 32d, e, f: non pertinenti. BAT-AEL: si garantisce il rispetto riguardante l'emissione di NH ₃ /posto animale/anno calcolato in: - 0,05 per il capannone 1 - 0,05 per il capannone 2 - 0,05 per il capannone 3 - 0,05 per il capannone 4 - 0,05 per il capannone 5

Prescrizioni tecniche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità di lettiera e deve garantire che la lolla di riso, o il materiale comunque utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 4) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 5) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD, con successivo interrimento entro 4 ore.** Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di

terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interramento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;

- 6) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA

Energia elettrica

L'azienda è collegata alla rete nazionale e non dispone di sistemi di produzione di energia elettrica, fatta eccezione per i 3 gruppi elettrogeni d'emergenza di seguito illustrati:

- un generatore con potenza pari a 50 kW, alimentato a gasolio, dotato di serbatoio per il contenimento del carburante a bordo;
- un generatore con potenza pari a 25 kW, alimentato a gasolio, dotato di serbatoio per il contenimento del carburante a bordo;
- un generatore con potenza pari a 25 kW, collegato alla presa di potenza della trattrice.

L'energia elettrica è utilizzata principalmente per la ventilazione, per le attività di distribuzione delle razioni alimentari e per l'illuminazione dei locali.

Energia Termica

I capannoni sono costituiti da coperture con pannelli coibentati di spessore pari a cm 8, sovrastati da lamiera ondulata; le pareti in mattoni pieni dei ricoveri sono, invece, prive di coibentazione.

Per il riscaldamento dei locali durante i primi giorni del ciclo di ingrasso, sono utilizzate n. 80 cappe radianti, alimentate a GPL, di potenza compresa tra 1,36 kW e 4,4 kW per una potenza complessiva pari a 352 kW.

Il G.P.L. è stoccato all'interno di tre serbatoi interrati della capacità rispettiva di 5.000 litri, 2.000 litri e 2.000 litri. All'interno del sito non viene stoccato gasolio agricolo per autotrazione.

Consumi complessivi

L'azienda ha stimato i seguenti consumi energetici:

Allegato 1 – pag. 20

Gasolio (per autotrazione) [litri]	GPL (per riscaldamento) [litri]	Energia elettrica [MWh/e]	Consumi specifici termici (GPL) [Wh/capo*giorno]	Consumi specifici elettrici [Wh/capo*giorno]
500 (*)	70.000	80	Circa 17,1	Circa 3,1

(*) vengono conteggiati i litri di gasolio utilizzati per l'impiego delle macchine agricole all'interno dell'azienda. Le operazioni di utilizzo agronomico degli effluenti vengono affidate a ditte contoterziste.

I consumi energetici specifici stimati rientrano nei *range* del Bref 2017.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 8: uso efficiente dell'energia: - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h	SI	Bat 8 a, b: ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali, utilizzo di ventilatori con consumo di energia specifico basso, minima resistenza al flusso, corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate. Bat 8c: coperture dei capannoni coibentate. Bat 8d: utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a neon. Applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile.
BAT 8: uso efficiente dell'energia: - BAT 8e,f,g,h	n.a.	Bat 8e, f, g: non applicate. Bat 8h: non applicata (ventilazione forzata in tutti i capannoni).

Prescrizioni specifiche per l'energia

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Vottignasco è inserito nella zona di pianura, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 41-855 del 29 Dicembre 2014 e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca e polveri derivanti dalle fasi di stabulazione e spandimento degli effluenti zootecnici.

I sistemi di ventilazione dei capannoni sono i seguenti:

- capannoni 1, 2, 3 e 4: ventilazione forzata. L'ingresso dell'aria dal capannone è affidata alle finestre poste sui lati lunghi del fabbricato, chiuse all'occorrenza con teli sali scendi, mentre l'uscita dell'aria viziata è affidata a 4 ventole per ogni fabbricato (portata pari a 28.000 m³/h cadauna), collocate sulle testate nord dei medesimi. Su tutte le aperture finestrate sono presenti reti antipasseri;
- capannone 5: ventilazione forzata ad alta efficienza. I ventilatori sono 4 con portata pari a 35.000 m³/h cadauno. Le prese d'aria sono poste lungo i lati lunghi del fabbricato mediante finestre a wasistas. Il capannone è, altresì, dotato di sistema di raffrescamento estivo, gestito automaticamente tramite la centralina del controllo climatico dell'allevamento.

Tutte le prese d'aria sono dotate di sistema di apertura e chiusura regolate da centraline automatizzate con segnalazione d'allarme in remoto.

L'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa è immediatamente allontanata a fine ciclo. Non è prevista, quindi, la realizzazione di alcuna platea. In caso di emergenza sanitaria, la pollina verrà stoccata all'interno di un capannone, prima di essere correttamente smaltita.

Tutta la pollina prodotta è utilizzata agronomicamente ed è trasportata e distribuita mediante spandilattame a disco posteriore; viene garantito il tempestivo interrimento entro il tempo più breve possibile dall'inizio delle operazioni di spandimento, intervallo quantificato in ore 4.

La potenzialità dei generatori di calore presenti è inferiore alla soglia per l'autorizzazione alle emissioni.

Il mangime viene acquistato dall'esterno e stoccato in silos esterni ai capannoni, dai quali viene distribuito automaticamente nelle mangiatoie. I silos sono dotati di coperchio nella parte superiore che viene aperto unicamente al momento del carico.

Alla fine del ciclo di allevamento, è prevista la pulizia e la disinfezione delle strutture, con prodotto privo di aldeidi.

La Ditta ha stimato le emissioni derivanti dall'allevamento di **80.592** capi di polli da carne utilizzando il software CRPA Bat-tool, effettuando altresì un confronto con il sistema di riferimento. Le emissioni derivanti risultano essere le seguenti:

SISTEMA DI RIFERIMENTO

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	7,40	4,10	-	12,34	23,84

SITUAZIONE OGGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)	Riduzione rispetto sistema di riferimento
NH ₃	4,13	3,15	-	4,28	11,56	51,5%
CH ₄	-	-	-	-	1,61	-

La Ditta ha effettuato ulteriori simulazioni per altre possibili configurazioni dell'allevamento (faraone o pollastre), ma la situazione emissiva più gravosa è risultata quella con i polli da carne.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 11: ridurre emissioni di polveri: - BAT 11a	SI	Bat 11a: utilizzo di lettiera costituita da lolla di riso non polverulenta; fresatura della lettiera; applicazione di alimentazione ad libitum; ventilatori con diffusori verso il basso. Le operazioni di rimozione della pollina verranno eseguite in assenza di ventilazione forzata e con portoni e finestre aperte.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri: - BAT 11b - BAT 11c	NO	Bat 11b, c: non applicate.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: la ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13g	SI	Bat 13a: la Ditta comunica che è garantito il rispetto di adeguate distanze verso i recettori sensibili. Bat 13b: mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche. Bat 13g: è garantito il tempestivo interrimento entro le 4 ore.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f	NO	Bat 13c: la Ditta comunica che non sono presenti ricettori sensibili in prossimità delle ventole di estrazione dell'aria dai ricoveri. Bat 13d: non applicata. Bat 13e: non è prevista la realizzazione di strutture di stoccaggio effluenti. La Ditta indica che il cumulo in campo degli effluenti è posto in luogo tale che i venti prevalenti non disperdano emissioni odorose verso recettori sensibili. Bat 13f: non applicata.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche: - BAT 13c	NO	Bat 13c: la Ditta comunica che non sono presenti ricettori sensibili in prossimità delle ventole di estrazione dell'aria dai ricoveri.
BAT 23: stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca	SI	Bat 23: la Ditta indica che non risulta possibile abbattere ulteriormente le emissioni di ammoniaca dal momento che le tecniche utilizzate in

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
provenienti dall'intero processo di allevamento		allevamento per l'intero processo (stabulazione e gestione pollina) risultano essere BAT. Stima, inoltre, un abbattimento di ammoniaca pari al 51% rispetto al sistema di riferimento.

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: ALASIA GIOVANNI BATTISTA – Vottignasco, Via Villafalletto				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1-D5	RICOVERI 1, 2, 3, 4 e 5 DI ALLEVAMENTO POLLI DA CARNE (finestre laterali, portoni, cupolini, ventole)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO INTERAMENTE COPERTO DA LETTIERA ABBEVERATOI ANTISPRECO FRESATURA PERIODICA DELLA LETTIERA RIMOZIONE DELLA POLLINA A FINE CICLO EFFETTUATA A VENTOLE SPENTE
D6	SILOS ESTERNI STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLA DI CARICO NORMALMENTE CHIUSA, APERTA UNICAMENTE AL MOMENTO DEL CARICO
D7	SPANDIMENTO EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	SPANDIMENTO CON SPANDILETAME CON DISCO POSTERIORE INTERRAMENTO ENTRO 4 ORE
E1	GRUPPO ELETTRICO DI EMERGENZA (gasolio, 50 KW)	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	
E2	GRUPPO ELETTRICO DI EMERGENZA (gasolio, 25 KW)	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	

La Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli iniziali, nonché ulteriori autocontrolli periodici.

UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO

Approvvigionamenti idrici

L'acqua utilizzata presso l'installazione viene prelevata da acquedotto.

Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali, il sistema di raffrescamento ed, in parte minore, per usi idrosanitari.

Il Gestore prevede un consumo idrico di 4.820 mc/anno.

Sulla base dei dati forniti è stato calcolato che, ad un consumo idrico di 4.820 m³ / anno corrisponde un consumo specifico compreso tra 7 e 20 litri/capo ciclo, a seconda delle modalità di allevamento attuate (tra le varie ipotesi formulate).

I consumi specifici previsti dal BREF sono pari a 4,5 – 11 l/capo ciclo; pertanto, la maggior parte delle ipotesi di allevamento rientra nel *range* previsto.

Alla luce dell'effettiva applicazione delle BAT sul risparmio idrico, si rinvia alla valutazione dei consumi che verranno registrati in attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Scarichi idrici

È presente uno scarico di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'allevamento, con recapito nella rete fognaria pubblica.

Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso ai sensi di legge.

Non è attuato né previsto alcun trattamento delle deiezioni animali.

Il Gestore ha dichiarato che, in relazione alle modalità operativa adottate per la pulizia dei ricoveri, non si registra la produzione di acque di lavaggio.

Pertanto, **presso l'installazione non si generano acque reflue industriali.**

In attuazione del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R, Regolamento regionale recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, e s.m.i. la Ditta ha presentato il piano di prevenzione e gestione, corredato di relazione tecnica, planimetria e disciplinare.

In proposito, il Gestore ha evidenziato quanto segue:

- non sono presenti presso l'impianto opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia e non saranno presenti punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici recettori;
- non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici scoperte impermeabilizzate (tetti dei ricoveri e piazzale in cemento); tali acque piovane si disperdono nell'area non impermeabilizzata circostante;
- non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici scoperte NON impermeabilizzate (piazzali ed aree di transito); tali acque piovane si disperdono al suolo;
- sulle superfici impermeabilizzate scoperte poste nell'area antistante i ricoveri, in occasione dello scarico dei pulcini o del carico degli animali destinati alla macellazione, si potrebbe

Allegato 1 – pag. 25

verificare un imbrattamento con residui di lettiera mista a pollina trascinati dalle ruote del muletto che effettua il carico/scarico delle gabbie. Un simile imbrattamento si potrebbe verificare, inoltre, in occasione dell'allontanamento della pollina dai ricoveri. Tali aree saranno allora accuratamente spazzate immediatamente al termine delle operazioni di carico/scarico di animali. I residui raccolti saranno riportati all'interno dei ricoveri. Allo stesso modo, al termine dell'allontanamento della pollina, le aree verranno spazzate ed i residui allontanati insieme alla pollina stessa. Le acque piovane ricadenti su tali aree verranno recapitate poi sul suolo circostante;

- ogni tipologia di rifiuto è stoccata in adeguati cassonetti posti in luogo riparato da agenti atmosferici;
- nessuna area esterna sarà lavata.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	Bat 5a: verranno periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata dell'acquedotto. Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite. Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione. Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua. Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua BAT 5f	NO	Bat 5f: non applicata per non riutilizzo dell'acqua piovana.

Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo.

Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto, così come descritto nella documentazione presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengono necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI

La gestione dei rifiuti avverrà nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutte le tipologie di rifiuti prodotte dall'azienda saranno raccolte e smaltite da ditta autorizzata rilasciante idonei formulari. Ogni tipologia di rifiuto sarà stoccata in adeguati cassonetti. I cassonetti saranno posti in luogo riparato da intemperie, per evitare che, soprattutto l'acqua piovana, possa intaccare la loro idoneità o alterare la composizione del rifiuto stesso. I cassonetti poggeranno su superficie cementata.

EMISSIONI SONORE

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Vottignasco inserisce l'area del complesso IPPC ed i ricettori limitrofi in classe III – "Aree di tipo misto".

Allegato 1 – pag. 27

La Ditta ha presentato la valutazione previsionale di impatto acustico, dalla quale non si rilevano criticità.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	Bat 9: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche <ul style="list-style-type: none"> - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f 	SI	<p>Bat 10a: la Ditta indica che sono garantite distanze minime fra l'impianto ed eventuali recettori sensibili.</p> <p>Bat 10b: le attrezzature non sono poste in concomitanza di recettori sensibili; la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato, in quanto posti adiacenti e collocati in un'area ristretta in modo tale da limitare il movimento dei veicoli nel sito.</p> <p>Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori.</p> <p>Bat 10d: utilizzo di ventilatori ad alta efficienza e collocazione di pompe e compressori in locali chiusi. Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate.</p> <p>Bat 10e: qualsivoglia futuro intervento tecnico terrà conto dell'obiettivo della riduzione dell'impatto acustico.</p> <p>Bat 10f: dal momento che la valutazione previsionale esclude produzione di rumore oltre le soglie, non si ritiene necessaria la realizzazione di barriere fonoassorbenti.</p>

Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale. Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Vottignasco (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/09/2004) e sue eventuali varianti.

I valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle A, B e C.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Ai sensi dell'art. 3 D.M.11/12/1996, gli stabilimenti a ciclo produttivo continuo sono altresì soggetti al limite differenziale, qualora presso i ricettori non siano rispettati i valori assoluti di immissione.

Tabella C: valori limite differenziali di immissione

TEMPI DI RIFERIMENTO	
diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
5 dB	3 dB

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

In merito alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *v-bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46, sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, il gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014.

In esito alle suddette valutazioni, il gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Allegato 1 – pag. 30



Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio

ALASIA GIOVANNI BATTISTA
Installazione in Vottignasco, Via Villafalletto

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	3
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)	4
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore).....	5
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	5
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	7
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	7

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità oppure %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e gli amminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento..

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale di terreno interessato dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazione di spandimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.

Allegato 2 – pag. 4

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo di GPL	Misura diretta	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	<p>Stima mediante bilancio di massa</p> <p>oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori dei emissione</p>			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	<p>Riepilogo annuale</p> <p>A decorrere almeno dall'annualità 2021</p>	<p>In quanto discendente all'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i>, questo monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021.</u></p> <p>Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali.</p> <p>oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente).</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali.</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente all'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , questo monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021.</u> Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 2 – pag. 7